REGOLAMENTO (CE) N. 2676/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2698/93 che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e il loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra [2] è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ;

considerando che, in seguito all'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria [3], firmato il 26 ottobre 1994, sono stati modificati gli allgeati VIII a, IX b e X b dell'accordo europeo ; che è quindi necessario modificare il gruppo 2, parte A.I dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione [4] ;

considerando che i titoli di importazione per i quantitativi disponibili nel corso dei periodi dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 sono già stati rilasciati in base al regolamento (CEE) n. 2698/93 ; che per garantire una transizione armoniosa alle nuove disposizioni e, in particolare, che i quantitativi coperti dai suddetti titoli, importati a partire dal 1° novembre 1994 beneficino dell'aumento al 60 % della riduzione del tasso del prelievo, è opportuno disporre il rimborso degli importi versati in eccesso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il punto A.I dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2698/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per i prodotti di cui ai gruppi 1, 2 e 3 indicati nell'allegato I, parte A.I importati a partire dal 1° novembre 1994 mediante i titoli di importazione rilasciati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2698/93, con un tasso di prelievo ridotto del 50 %, agli operatori interessati vengono restituiti gli importi pagati in eccesso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1° novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.
(2) GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2.
(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

ALLEGATO

« A. **Prodotti originari della Repubblica ungherese**

I. Riduzione del prelievo del 60 %

(in t)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
1	1601 00 91	5 200	5 600	6 000
2	1602 49 15 1602 49 19 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 30 1602 49 50	260	280	300
3	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	1 300	1 400	1 500 »